

REGOLAMENTO (CEE) N. 3021/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3885/90 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (2), il diritto all'attribuzione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente GATT del 1990 era calcolato in funzione dei quantitativi importati nel 1987, nel 1988 e nel 1989;

considerando che con la sentenza del 9 luglio 1991, l'Alta Corte irlandese ha dichiarato che non sono reali importatori le ditte che le autorità irlandesi avevano considerato importatrici di determinati quantitativi di carni nell'ambito del contingente GATT nel 1987 e nel 1988;

considerando che è pertanto necessario che le autorità irlandesi rivedano i diritti di tali ditte all'attribuzione di quantitativi nell'ambito del contingente GATT del 1990, nonché le importazioni ammissibili a norma del regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) (3);

considerando che i dati riveduti devono diventare i quantitativi di riferimento relativi al 1990 per gli importatori contemplati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3885/90 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 1 bis

Le autorità irlandesi rivedono, alla luce della sentenza resa dall'alta Corte irlandese il 9 luglio 1991, i diritti all'attribuzione di quantitativi nell'ambito del contingente GATT nonché le importazioni realizzate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3889/89. Esse comunicano la propria decisione alla Commissione e gli altri Stati membri.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, detta decisione stabilisce il quantitativo di riferimento per il 1990 per gli importatori contemplati all'articolo 1, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 3.

(2) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 137.

(3) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.